

10

CONTRATTO INTEGRATIVO per la Specialistica Convenzionata Esterna anno 2020

L'anno 2023 il giorno 10 del mese di 10, in Messina nei locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con sede a Messina in via La Farina, n. 263/N;

Sono presenti

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, partita iva 03051870834, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr. **Domenico Sindoni**, nato a Barcellona P.G. (ME) il 20/05/1957, munito dei necessari poteri come da D.A. n.30/2023/GAB del 13/09/2023, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la citata sede legale;

e

La Struttura **STUDIO IANNELLI GUGLIELMO S.R.L.**, Codice Struttura **418000**, Partita Iva **02108690831**, con sede operativa in **BARCELLONA POZZO DI GOTTO**, già convenzionato nella branca di **FKT** rappresentata dal/la Signor/a _____, Codice Fiscale _____, ivi domiciliato/a per la carica, il /la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

a) di intervenire al presente atto in qualità di titolare o rappresentante legale del soggetto contraente o comunque legittimato in tal senso, come attestato dalla relativa documentazione agli atti d'ufficio, oltre che dal certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i poteri di rappresentanza; dalla fotocopia della carta di identità e da quella del codice fiscale;

b) che il privato contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni;

c) possiede tutti i requisiti di legge per sostenere la relativa concessione di pubblico servizio;

- ovvero -

c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27.12.1956 n.1423 e che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

d) di essere in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di controllo e di qualità delle prestazioni erogate comprese le verifiche esterne di qualità per la branca **FKT**;

per

il riconoscimento ex lege, in eccedenza rispetto al budget assegnato per l'anno **2020**, dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di **FKT**, in conformità al Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n.825 del 19/09/2022

premesse che:

il suddetto Decreto stabilisce, con riferimento alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale afferenti alle prestazioni di "Emodialisi" ed a quelle della branca di "Radioterapia", che

1) gli eventuali superamenti dei tetti di spesa assegnati per ogni anno saranno remunerati a consuntivo sulla base dell'attività sanitaria effettivamente erogata, fatte salve comunque le disposizioni contenute nel D.A. nn. 924 e 925 del 14 maggio 2013 e ss.mm.ii.; e le valutazioni ed i controlli di tipo clinico, epidemiologico e di appropriatezza;

2) le ASP, nelle quali si dovesse profilare il superamento della spesa di cui al punto 1), dovranno stipulare con i centri privati operanti sul proprio territorio di competenza appositi accordi integrativi, quantificando il fabbisogno aggiuntivo, previa verifica delle eventuali disponibilità di prestazioni erogabili presso i centri pubblici dello stesso territorio;

3) che l'Asp Messina ha infatti già regolarmente erogato i corrispettivi contrattuali dovuti ai convenzionati aventi diritto anche per l'anno **2020**;

4) che l'art. 2, lett. c., dello stesso citato Decreto dispone di destinare le eventuali risorse residue dell'aggregato di spesa, proporzionalmente, alle Strutture, le quali nell'anno 2020 hanno erogato maggiori prestazioni rispetto ai budget assegnati con i criteri di cui al punto a) del citato D.A.;

Le parti, come sopra individuate,

Stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole contenute nel menzionato D.A. n. 825/2022.

Art. 2

L'ammontare del budget integrativo previsto per l'anno 2020 attribuibile alla Struttura specialistica per le prestazioni erogate è determinato per l'anno 2020 in € 43.735,47, ossia nella misura del 100% della produzione di extra budget. Tale importo non comporta alcun diritto conseguente per il privato circa l'ipotetica "storicizzazione" della relativa spesa a suo favore per il futuro.

Art. 3

Il presente contratto integrativo (rispetto alla convenzione originaria in essere) è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II, del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico del privato.

Art. 4


Resta confermato quant'altro già pattuito e formalizzato, purché compatibile con le attuali modifiche ed integrazioni, in sede di originaria vigente convenzione-base. Si intendono da applicarsi al presente addendum tutte le norme vigenti in materia, così come le parti sono vincolate anche a quelle che dovessero sopravvenire nello stesso settore di pertinenza.

Art. 5

Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura Sanitaria privata con il Servizio Sanitario Regionale è di competenza esclusiva del Giudice Ordinario/Amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le odierne parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante della Struttura STUDIO IANNELLI GUGLIELMO S.R.L.



Il Commissario Straordinario dell'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA

Dr. Domenico Sindoni

